

Nel 1988 il Comitato di Basilea introduce il sistema di misurazione del capitale comunemente chiamato Accordo di Basilea sul Capitale. E' il primo Accordo di Basilea. Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, le autorità centrali di oltre 100 paesi. In sintesi, tale documento definiva l'obbligo per le banche di accantonare capitale nella misura dell'8% del capitale erogato, allo scopo di garantire solidità alla loro attività.

L'accordo del 1988 presentava dei limiti di particolare rilevanza. L'8% di accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte poco rischiosa e troppo poco per una controparte giudicata rischiosa: la quantità di capitale assorbito era giudicata troppo poco sensibile al rischio, e ciò nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni successivi.

Basilea 2 - Il Nuovo Accordo di Basilea

Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento "The New Basel Capital Accord" (si veda la sezione "documenti ufficiali"), un documento di consultazione per definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche. L'obiettivo è quello di giungere, attraverso il confronto con le autorità di vigilanza dei vari paesi ed una serie di indagini quantitative, ad un testo definitivo entro la fine del 2003, mentre l'attuazione dell'accordo è prevista per la fine del 2006.

I tre pilastri di Basilea 2

Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre pilastri:

1. I Requisiti patrimoniali minimi

E' la parte del nuovo Accordo che più ci importa. E', in sostanza, un affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988 che richiedeva un requisito di accantonamento dell'8%. In primo luogo ora si tiene conto del rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi; misura in parte riveduta nel giugno 2002) e del rischio di mercato. In secondo luogo, **per il rischio di credito**, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei requisiti. Le metodologie più avanzate permettono di utilizzare **sistemi di internal rating**, con l'obiettivo di garantire una maggior sensibilità ai rischi senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo. La differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d'insolvenza è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate.

2. Il controllo delle Banche Centrali

Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi.

3. Disciplina del Mercato e Trasparenza

Sono previste regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.

Gli aspetti "critici" di Basilea 2

Sul documento originario di Basilea 2 sono state formulate numerose critiche che hanno portato a modifiche che, pur non cancellando i dubbi, dovrebbero attenuare le conseguenze negative attese dall'applicazione dell'accordo. Quali sono queste conseguenze negative? Sono almeno tre:

1. La discriminazione tra banche (quelle piccole non potranno utilizzare le metodologie più avanzate, quindi subiranno un onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi gruppi);
2. La penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) indotto dal sistema dei rating interni;
3. Il problema della prociclicità finanziaria (nei periodi di rallentamento economico, l'Accordo avrebbe l'effetto di indurre le banche a ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi stessa).

In questa sede non approfondiamo le problematiche di cui ai punti 1 e 3, ma concentriamo l'attenzione sulle problematiche

riguardanti le PMI legate all'introduzione dell'accordo.

Basilea 2 e le piccole e medie imprese

Legare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale al rischio sottostante a un finanziamento o a un investimento implica inevitabilmente che **il prezzo di quel finanziamento o di quell'investimento divengano maggiormente sensibili al rischio implicitamente contenuto**. In seguito al recepimento delle nuove disposizioni regolamentare **il legame fra rating interno e pricing si farà più solido**, più strutturato e più trasparente. Ciò potrà indurre un effetto di carattere restrittivo nei confronti delle imprese, in particolare le PMI, in quanto i prestatori di minore qualità creditizia (tipicamente le piccole e medie imprese) vedrebbero peggiorare le condizioni loro praticate con un effetto di compressione della loro capacità di indebitamento e di revisione delle opportunità di indebitamento.

In pratica, secondo una larga parte degli osservatori, **le banche sarebbero indotte a ridurre il credito destinato alle PMI e ad aumentare al contempo i tassi di interesse**.

Le pressioni di Banca d'Italia e della Bundesbank, volte a difendere la specificità dei rispettivi sistemi economici caratterizzati dalla presenza di migliaia di piccole imprese, hanno portato ad una parziale revisione della bozza di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali ridotti per l'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese.

Queste misure potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto di Basilea 2 sulle PMI.

Nuovi scenari per le piccole e medie imprese

Il cambiamento, quindi, è deciso. Con questo, la prossima mossa tocca alle imprese. Vogliamo concludere queste note con una riflessione di **Reiner Masera**, Presidente dell'Istituto Sanpaolo IMI.

"La diffusione dei modelli di rating interno rappresenta pertanto un cambiamento di grande portata anche nel rapporto tra banche ed imprese, intervenendo nel ridefinire i confini dei rispettivi rapporti di relazione informativa ed operativa." ... "Per le imprese di qualità media ed inferiore, il rating determinato dalle banche diventerà una variabile strategica per regolare il costo e l'efficienza delle proprie scelte di struttura finanziaria e di finanziamento degli investimenti, nonché uno strumento di valutazione delle possibilità di crescita e di diversificazione. Il rating potrà rappresentare un utile indicatore a supporto della definizione degli obiettivi di gestione per il management contribuendo ad una più efficiente politica del capitale." "Le strategie con cui le imprese affrontano questo ambiente competitivo non possono essere carenti sul piano finanziario. È necessario ricercare la continua coerenza tra struttura delle fonti e obiettivi più generali di crescita, innovazione e posizionamento di mercato. La finanza d'impresa assumerà pertanto un ruolo centrale, sovente decisivo quando siano in gioco anche le opportunità di crescita esterne. Ciò determinerà verosimilmente una maggiore importanza delle funzioni finanziarie all'interno delle imprese ed una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e dei processi di sviluppo. Si delinea un passaggio fondamentale per le imprese: la funzione finanza diverrà tanto importante quanto quella commerciale, organizzativa, tecnologica."

Il calendario di Basilea 2

Quando comincerà tutto questo? E' già cominciato.

- Dopo una lunga fase di affinamento sui contenuti dell'accordo, che ha consentito di migliorare, anche grazie agli studi di impatto, la prima bozza del 2001, il Comitato di Basilea ha rilasciato il documento definitivo nel **giugno 2004**;
- ora l'accordo, che, lo ricordiamo, non ha forza di legge, **deve essere recepito in legge** nei singoli stati (in Europa sarà recepito con una direttiva comunitaria che aggiorna la direttiva del 2000 sul sistema bancario);
- il nuovo accordo entrerà in vigore alla **fine del 2006** per le banche che adotteranno il sistema IRB Base e l'anno successivo per quelle che adotteranno l'approccio IRB Avanzato.

Le imprese hanno dunque tre anni per adeguarsi? Assolutamente no!

I gruppi bancari che ambiscono ad utilizzare i sistemi di internal rating (IRB) dovranno dimostrare di **avere utilizzato sistemi di rating in linea con i requisiti previsti dall'accordo per almeno tre anni**, prima di ottenere l'autorizzazione.

Di fatto **l'Accordo, per i Gruppi bancari che ambiscono ad utilizzare l'approccio IRB, è già entrato in vigore**, dovendo rispettare almeno tre anni di conformità operativa, strumentale, organizzativa per potersi qualificare per gli approcci più avanzati.

pagina a cura dell'[Osservatorio Permanente Basilea 2](#)

[Website by Euroimpresa Consulting Srl](#)

© [Leggere le note legali e di copyright](#)

